

SENT. N. 191/2014

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

n. 1083/06 R.G.

n. 1695 cron.

n. 259 rep.

La Corte d'Appello di L'Aquila

riunita in camera di consiglio nelle persone dei  
sottoindicati Magistrati:

dott. Augusto Pace	Presidente
dott. Giuseppe Iannaccone	Consigliere relatore
dott. Francesco Filocamo	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n. 1083\2006  
R.G.C.A., vertente tra

....., elettivamente domiciliata  
..... presso l'avv. Ugo  
Frasca, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele  
Argento giusta procura a margine dell'atto di  
appello,  
APPELLANTE

e la s.p.a. Banca Intesa San Paolo, elettivamente  
domiciliata in L'Aquila v. Salaria Antica Ovest n. 8  
presso l'avv. Alberto Baiocco, dal quale è  
rappresentata e difesa giusta procura a margine  
della comparsa di risposta in data 5\4\2011,  
APPELLATA

contro la sentenza n. 1793\2005 resa dal Tribunale  
di Pescara il 13\12\2005.

Le parti hanno rassegnato le conclusioni trascritte nel verbale dell'udienza tenutasi l'11\12\2012.

Svolgimento del processo.

1.1) Con atto di citazione datato 10\12\2001 la ..... ha convenuto dinanzi al Tribunale di Pescara la s.p.a. Cassa di Risparmio delle Province Lombarde (Cariplo), assumendo d'aver intrattenuto, dal 1989 al 1997, con l'Istituto Bancario Italiano (IBI), prima, e poi con la Cariplo (che aveva incorporato l'IBI), un rapporto di conto corrente bancario con apertura di credito.

1.2) Ha eccepito la nullità della clausola negoziale che, per la determinazione del tasso d'interesse, rinviava agli "usi su piazza"; della clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degl'interessi in favore della banca; di quella che onerava il cliente del pagamento della commissione di massimo scoperto (c.s.m.) e delle spese del conto; di quella che fissava la "valuta" in un giorno diverso da quello di effettivo deposito o prelievo del denaro, ma sempre in senso più favorevole alla banca.

1.3) Ha ulteriormente dedotto che il tasso in concreto applicato -tenuto anche conto degli anzidetti costi aggiuntivi- eccedeva quello oltre il quale diventava usurario, ai sensi della l. 108\1996; ed ha perciò chiesto che, accertata la nullità delle anzidette clausole negoziali, gl'interessi fossero conteggiati al tasso legale, con le valute effettive, e con esclusione della capitalizzazione, delle c.m.s. e delle spese; e che le fossero quindi

1

restituite le somme che la banca aveva percepito in eccesso, rispetto a quanto effettivamente dovuto.

1.4) Ha infine chiesto il ristoro del danno che assumeva d'avere subito, avendo dovuto utilizzare l'affidamento concessole dalla banca per pagare i costi illegittimi di cui s'è fin qui detto, così distogliendo le inerenti risorse dagli impieghi produttivi in vista dei quali l'affidamento era stato chiesto.

1.5) La s.p.a. Intesa BCI (che nelle more aveva assorbito la Cariplo) ha chiesto il rigetto della domanda, istanza che è stata poi accolta dal Tribunale, sul rilievo che la mancata contestazione degli estratti-conto rendeva non più confutabili le inerenti annotazioni.

1.6) Contro la decisione è insorta la ~~Cariplo~~, lamentandone l'erroneità; la s.p.a. Banca Intesa (nuova denominazione assunta nelle more dalla Intesa BCI) ha chiesto il rigetto del gravame.

1.7) Questa Corte -con sentenza non definitiva in data 12\3\2013- ha dichiarato la nullità delle clausole di previsione di interessi ultralegali ed anatocistici, e delle clausole che prevedevano spese di tenuta del conto, c.m.s., ed il conteggio della "valuta" a decorrere da una data diversa da quella di effettiva esecuzione di ciascuna operazione; ha contestualmente disposto l'esecuzione d'una c.t.u., al fine di accertare il saldo del conto sulla scorta della anzidette statuizioni ed, una volta eseguito l'incombente, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.

A

## Motivi della decisione

2.1) Il c.t.u. -nell'eseguire il calcolo del saldo del conto sulla scorta della statuizioni contenute nella sentenza non definitiva- ha prospettato due diverse soluzioni, a seconda che venissero calcolati al tasso legale sia gli interessi attivi che quelli passivi; o che fossero calcolati al tasso legale solo gli interessi in favore della banca, mentre quelli in favore del cliente rimanevano regolati dal tasso che risultava dagli estratti del conto.

2.2) A tale riguardo occorre considerare che la sentenza non definitiva, nel dichiarare la nullità della complessiva clausola di previsione di interessi, ha fatto espresso riferimento sia a quelli attivi che a quelli passivi, per cui risulta evidente che occorre fare riferimento al saldo (€ 29.604,14, in favore della banca) risultante dal primo sistema di calcolo, piuttosto che a quello (€ 29.127,33, pure in favore del cliente) riveniente dal secondo.

3.1) La sentenza chiede ulteriormente che la somma dovutale venga rivalutata, e maggiorata di interessi, dall'inizio del rapporto fino al saldo.

3.2) In risposta alla complessiva richiesta occorre considerare che la società appellante ha proposto una domanda di ripetizione d'indebito oggettivo, in funzione della quale ha ulteriormente chiesto che fosse dichiarata la nullità di alcune clausole negoziali, in applicazione delle quali la banca le aveva addebitato interessi, commissioni e spese non dovute.

3.3) Di conseguenza, il credito che è risultato in favore della banca (all'esito del ricalcolo del saldo



del conto) soggiace al principio nominalistico, che non ne consente l'automatica rivalutazione.

3.4) Allo stesso modo, su quella somma sono, sì, dovuti gl'interessi di mora, al tasso legale, ma solo dalla data della domanda (art. 2033 c.c.), non potendosi dubitare della buona fede della banca nel momento in cui ha ricevuto quegli interessi e quegli oneri ulteriori, il cui pagamento veniva eseguito in esecuzione di clausole negoziali della cui validità neppure la cliente ha mai dubitato nella vigenza del rapporto; clausole di cui, peraltro, è stata poi dichiarata la nullità, ma sulla scorta di una innovativa giurisprudenza della Suprema Corte.

4.1) Da ultimo, la \_\_\_\_\_ chiede il ristoro del danno che assume d'aver subito per essere stata costretta, a causa della anzidette clausole negoziali nulle, a pagare alla banca interessi ed altri oneri, distogliendo le inerenti somme da più proficui investimenti nell'azienda.

4.2) Ed aggiunge d'essere esonerata dall'onere di fornire la prova del pregiudizio concretamente subito, trattandosi di un danno "in re ipsa".

5.1) La domanda risarcitoria non può essere accolta: a tale fine occorre considerare che fa difetto il requisito della colpa, una volta che la banca s'è uniformata a clausole negoziali della cui legittimità le parti, nel corso del rapporto, non hanno mai dubitato; la domanda risarcitoria, inoltre, difetta di specificità, non avendo la \_\_\_\_\_ neppure dedotto quali siano gl'investimenti a cui ha dovuto rinunciare per fare fronte alle pretese della banca; e tale difetto di allegazione non consente, ulteriormente, di accertare la sussistenza d'un

A

nesso di causalità tra l'omesso investimento ed i dedotti minori utili.

5.2) In conclusione, la domanda della ..... può essere accolta nei limiti anzidetti, circostanza che, in uno col rigetto dell'ulteriore eccezione di parte appellante, secondo cui la banca avrebbe applicato interessi usurari, induce a compensare le spese del doppio grado in ragione di 1\2; le spese di c.t.u., viceversa, vengono poste a totale carico della banca.

P.Q.M.

definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla ..... contro la sentenza resa dal Tribunale di Pescara il 13\12\2005 nei confronti della s.p.a. Banca Intesa San Paolo, così provvede:

- 1) in parziale accoglimento dell'appello, condanna la banca al pagamento della somma di € 29.604,14, da maggiorare di interessi legali dalla domanda al saldo;
- 2) la condanna inoltre al pagamento delle spese di c.t.u. ed, in ragione di 1\2, di quelle del doppio grado, spese che per l'intero liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 5.000, di cui € 357,95 per spese, e per il grado di appello in complessivi € 3.500, di cui € 340 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 4\2\2014.

Il Consigliere estensore

*[Handwritten signature]*

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

**CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA**

Publicata in data 21 FEB. 2014



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Marisa Mastrolantonio

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Marisa Mastrolantonio